

**NEWS DEL GIORNO**

---

***Indicazione delle ragioni in licenziamenti collettivi riguardanti unità aziendali***di **Redazione**

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 12 luglio 2023, n. 19872, ha stabilito che in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, ferma la regola generale di cui al comma 1 dell'articolo 5, l. n. 223 del 1991, secondo cui l'individuazione dei lavoratori da licenziare" deve avvenire avuto riguardo al "complesso aziendale, la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale possa essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore o sede territoriale, ma "purché' il datore indichi nella comunicazione ex articolo 4, comma 3, della L. n. 223 del 1991, sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell'unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, ciò al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l'effettiva necessità dei programmati licenziamenti", con la conseguenza che "qualora nella comunicazione si faccia generico riferimento alla situazione generale del complesso aziendale, senza alcuna specificazione delle unità produttive da sopprimere, i licenziamenti intimati sono illegittimi per violazione dell'obbligo di specifica indicazione delle oggettive esigenze aziendali.